



Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA/0002924 del 08-10-2019

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2366 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1121/DDA/GG)

Con istanza DDA/2366, pervenuta in data 3 ottobre (prot. n. DDA/0002906), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Warner Bros. Entertainment Inc., Columbia Pictures Industries Inc., Disney Enterprises, Inc., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://0gomovies.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Warner Bros. Entertainment Inc.	Annabelle 3	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Kitchen	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	IT Chapter 2	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Crazy Rich Asians	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Lego Movie 2, The: The Second Part	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Pokemon Detective Pikachu	2019	<omissis>
Columbia Pictures Industries Inc.	Venom	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Shazam!	2019	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Aquaman	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Meg	2018	<omissis>
Columbia Pictures Industries Inc.	The Equalizer 2	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Nun	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Rampage	2018	<omissis>
Disney Enterprises, Inc.	Ant-Man and the Wasp	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald	2018	<omissis>

Direzione contenuti audiovisivi

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società NameCheap, Inc., con sede 4600 E Washington St, contattabile alla e-mail abuse@namecheap.com, per conto di WhoisGuard Inc., società con sede a Panama, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento di dati dell'utente, contattabile agli indirizzi support@mail.whoisguard.com e 75b369ce99d4c888c3dee4e814db93a.protect@whoisguard.com;
- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Lir.bg Eood, con sede in 122 Ovche Pole Str, 1303, Sofia, Bulgaria, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica lir@lir.bg; i server appaiono verosimilmente riconducibili alla società GLOBALLAYER, con sede in Postbus 190, 2950 AD, Alblasserdam, Paesi Bassi, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@global-layer.com e noc@global-layer.com, e risultano esser localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2366 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Direzione contenuti audiovisivi

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Giovanni Gangemi, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/2366", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/2366, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 21 ottobre 2019**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore